



PROVINCIA DI LIVORNO
Protezione civile

COORDINAMENTO PROVINCIALE
DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

DISCIPLINARE

Premessa

Le attività di protezione civile, così come definite dall'art. 1 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono finalizzate alla "...tutela della integrità della vita, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi...".

Tali finalità sono confermate dall'art. 2 della Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 "Ordinamento del Sistema Regionale della Protezione Civile e disciplina della relativa attività".

Il sistema regionale della protezione civile, in base all'art. 7 della L. R. n. 67 del 29/12/2003, è costituito da:

- a) la Regione, comprensiva degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione nonché dalle aziende USL ed in generale dalle strutture facenti parte del servizio sanitario;
- b) gli enti locali;
- c) il volontariato operante nel territorio regionale.

La Provincia provvede all'impiego del volontariato e agli adempimenti conseguenti (art. 9 lettera g) della citata L. R. n. 67/2003), [con particolare riferimento alla attivazione, impiego e coordinamento di tutte le Associazioni e/o Organizzazioni presenti sul territorio provinciale.](#)

L'art. 12 della legge regionale citata stabilisce che le organizzazioni di volontariato, quali componenti del Sistema regionale della Protezione civile, operano in stretta integrazione con le componenti istituzionali, partecipando a tutte le attività di protezione civile e in particolare all'attività di prevenzione e soccorso. Tale partecipazione deve essere definita ai vari livelli istituzionali competenti d'intesa con le organizzazioni medesime.

In particolare le organizzazioni di volontariato:

- a) concorrono alla elaborazione dei piani di protezione civile, definendo d'intesa con l'ente competente, le modalità del proprio intervento a supporto delle azioni previste nei piani medesimi;
- b) partecipano, nelle forme previste dagli stessi piani, alle sedi di coordinamento operativo in emergenza;

- c) partecipano alle attività informative e alle esercitazioni promosse dagli enti competenti.

Ai sensi dell'art 4 della DGR n. 699 del 26.08.2013, le Province assicurano il coordinamento del volontariato a livello provinciale ai sensi dell'art. 9 della LR 67/2003, tramite l'istituzione di organismi rappresentativi delle organizzazioni di volontariato operanti nel proprio ambito territoriale, denominati "Coordinamenti Provinciali del Volontariato", con la partecipazione delle sezioni operative provinciali delle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 7; lo stesso articolo, al comma successivo stabilisce che le modalità organizzative dei Coordinamenti provinciali si provvede sulla base di appositi accordi stipulati dalla Provincia con le organizzazioni di volontariato provinciali.

Per una migliore l'organizzazione di tali attività a livello provinciale risulta fondamentale la costituzione del Coordinamento provinciale del Volontariato di protezione civile, che, operando in stretta collaborazione con la Provincia nell'esercizio delle funzioni di sua competenza, organizza le attività del volontariato provinciale, secondo le modalità riportate nel presente Disciplinare ed in conformità delle disposizioni a livello regionale.

Il Coordinamento provinciale risulta inoltre essenziale in caso di emergenze di tipo locale o regionale (art. 6 L. R. n. 67 del 29/12/2003), al fine di poter assicurare l'attivazione e l'intervento ottimale e sinergico di tutte le risorse del volontariato stesso presenti sul territorio provinciale.

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente Disciplinare, in attuazione del Protocollo di Intesa per la costituzione del
COORDINAMENTO PROVINCIALE
DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

“Coordinamento Provinciale ~~delle Organizzazioni di~~ *del* Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Livorno” (d'ora in poi denominato Coordinamento *o C.O.P.V.*), regola:

- a) l'istituzione, i componenti e le regole generali del Coordinamento;
- b) gli organi del Coordinamento e le modalità di funzionamento;
- c) le attività operative e la relativa organizzazione, le procedure e la gestione delle risorse.

Art. 2 Istituzione del Coordinamento

Il Coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile della Provincia di Livorno, d'ora in poi denominato “Coordinamento *o C.O.P.V.*”, è una componente del Sistema Provinciale di Protezione Civile ed opera a supporto della Provincia, per l'esercizio delle funzioni previste dalla vigente normativa in materia.

Il Coordinamento garantisce lo svolgimento delle attività connesse al presente Disciplinare secondo le procedure e modalità di seguito indicate.

Art. 3

Componenti del Coordinamento

Il Coordinamento è costituito da:

- tutte le Organizzazioni e/o *Associazioni* di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Livorno (*d'ora in poi denominate Organizzazioni*), iscritte nell'Elenco regionale di cui alla *Delibera della Giunta Regionale 26.08.2013, n. 699 "Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67* (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);
- *la componente volontariato dei* ~~il Comitato provinciale~~ *Comitati* della Croce Rossa Italiana, ~~quale struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile~~ (art. 11 della L. 225/92).

Art. 4

Adesione al Coordinamento

Ogni organizzazione, con sede nella provincia di Livorno ed iscritta nell'Elenco regionale del volontariato di protezione civile, può chiedere in qualsiasi momento l'adesione, accettando, in caso di iscrizione, le modalità di partecipazione e di funzionamento stabilite dal Disciplinare in vigore.

La domanda di adesione deve essere inoltrata in forma scritta *alla U.O. Protezione Civile* della Provincia di Livorno (*d'ora in poi denominata U.O. Protezione Civile*) e deve contenere la dichiarazione di condivisione delle finalità del Coordinamento, di accettare, senza alcuna riserva, il vigente Disciplinare nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy *deve* di consentire il trattamento dei dati.

La *U.O. Protezione Civile* ~~Provincia di Livorno~~, sentito *anche* il parere del Comitato Operativo, valuta la richiesta e in caso di ammissione dispone l'adesione dell'Organizzazione mediante ~~una determinazione dirigenziale.~~ *un atto dirigenziale.*

Nel caso in cui un'organizzazione cambi i suoi riferimenti (legale rappresentante, responsabile, sede, recapiti telefonici, fax, e-mail, ecc.), dopo aver provveduto all'aggiornamento dei propri dati nel censimento di cui al Regolamento regionale approvato con DGR n. 699 del 26.08.2013 mediante l'applicativo web denominato "G.E.V.O.T.", deve dare comunicazione, entro massimo 10 giorni dalla variazione, alla U.O. Protezione Civile ed al Coordinatore.

Art. 5

Rinuncia al Coordinamento

Ogni ~~seggette~~ *Organizzazione* può rinunciare a far parte del Coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile.

La domanda di rinuncia deve essere inoltrata in forma scritta alla **U.O. Protezione Civile** Provincia di Livorno e al **Coordinamento Coordinatore, di cui all'art.13**, i quali provvederanno agli adempimenti formali in merito.

In caso di scioglimento o cessazione dell'Organizzazione, questa **automaticamente** decade dal Coordinamento.

Oltre a quanto previsto dall'art. **10 della suddetta DGR 26.08.2013, n. 699** che regola la cancellazione di un'organizzazione dall'Elenco regionale di protezione civile, la **Provincia U.O. Protezione Civile** e il Comitato Operativo **Provinciale** possono decidere la cancellazione di un soggetto dal Coordinamento per i seguenti motivi:

- mancata partecipazione alle attività promosse dal Coordinamento per un periodo oltre dodici mesi;
- inosservanza delle disposizioni del Disciplinare e delle deliberazioni degli organi sociali;
- danni morali e materiali arrecati al Coordinamento ;

e comunque in ogni altro caso in cui il soggetto svolga attività di dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi del Coordinamento. Le determinazioni in proposito, assunte dal **Coordinamento dall'Assemblea** e dalla **U.O. Protezione Civile** Provincia, devono essere comunicate all'Organizzazione interessata con lettera raccomandata a.r..

I riferimenti dei componenti del Coordinamento (nominativi, recapiti telefonici, fax, e-mail, ecc.) sono comunicati **dalla U.O. Protezione Civile** dalla ~~Provincia di Livorno~~ a tutte le Associazioni **che hanno aderito al Coordinamento**. ~~iscritte all'Elenco regionale del Volontariato di protezione civile con sede nella provincia.~~

Art. 6

Sede e durata

La sede del Coordinamento provinciale è ubicata presso la sede della Sala operativa provinciale di protezione civile.

Potranno essere individuate altre sedi decentrate, in locali messi a disposizione dalla Provincia **o dalle Organizzazioni stesse**, per la migliore organizzazione delle attività di competenza del Coordinamento e per la maggiore efficienza ed operatività delle attività di prevenzione e di soccorso.

La durata prevista del Coordinamento provinciale è di anni cinque. Almeno sei mesi prima della scadenza temporale, la Provincia di Livorno si fa carico di adottare con apposito atto del **la Giunta** ~~Consiglio Provinciale~~ il rinnovo del Coordinamento, ~~sentiti i soggetti partecipanti e previo parere positivo degli stessi e/o della maggioranza assoluta.~~ **sentite le Organizzazioni partecipanti, riunite in Assemblea con la maggioranza prevista al successivo art. 11.**

Art. 7

Dotazione logistica e strumentale

La dotazione logistica e strumentale delle sedi del Coordinamento è fornita dalla Provincia di Livorno che si fa carico di tutti gli oneri relativi alla fornitura di servizi,

manutenzioni ordinarie e straordinarie e spese correnti previa disponibilità nel Bilancio provinciale corrente.

Ogni consegna in uso di beni mobili e immobili è effettuata dal Dirigente *o dal responsabile della U.O.* provinciale ~~responsabile della~~ protezione civile al Coordinamento, attraverso uno specifico verbale di consegna sottoscritto dal Coordinatore in carica.

Gli eventuali usi impropri, così come il danneggiamento dei suddetti beni, saranno imputati al Coordinatore nella sua qualità di responsabile del corretto uso di tutti i beni consegnati dalla Provincia o dal Coordinatore uscente del Coordinamento.

Art. 8

Partecipazione e funzionamento

Il Coordinamento provinciale esprime un parere *consultivo* in merito alla determinazione di eventuali contributi da erogare alle Organizzazioni componenti e riguardo alla validità dei progetti presentati dalle stesse.

Tutti gli oneri di funzionamento del Coordinamento provinciale, relativi sia al supporto amministrativo, sia alla sede che ai servizi ed ai materiali assegnati, sono a carico della Provincia, che rimane comunque proprietaria delle risorse messe a disposizione del Coordinamento.

Non sono previsti oneri per la partecipazione da parte delle Associazioni, ~~salvo che non derivino da disposizioni del Disciplinare suddetto.~~

Non è previsto alcun compenso per la funzione di coordinatore e/o comunque di membro all'interno di qualsiasi organo.

Art. 9

Approvazione e aggiornamento

Il presente Disciplinare si intende approvato ed accettato da tutte le Organizzazioni con la sottoscrizione del Protocollo di intesa.

Qualora l'Amministrazione Provinciale abbia provveduto a modificare e/o aggiornare il Disciplinare di sua iniziativa o qualora almeno un terzo dei soggetti partecipanti al Coordinamento provinciale, abbia fatto richiesta di modificare e/o aggiornare il Disciplinare, questo sarà nuovamente sottoposto ad approvazione dell'Assemblea.

Le disposizioni operative ed ogni eventuale aggiornamento del presente Disciplinare è concordato dall'Amministrazione Provinciale con il Coordinamento medesimo ed approvato con apposito atto adottato *dalla Giunta* Consiglio Provinciale.

Capo II

Organi del Coordinamento provinciale e loro modalità di funzionamento

Art. 10

Organi del Coordinamento

Sono organi del Coordinamento provinciale del Volontariato di protezione civile della Provincia di Livorno:

- l'Assemblea
- il Coordinatore
- il Comitato Operativo.

Tali organi rimangono in carica per i tempi previsti al presente disciplinare e comunque, solo per la gestione ordinaria, fino al loro effettivo rinnovo.

Art. 11

Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutte ~~le~~ *Organizzazioni* i ~~seguenti~~ che partecipano al Coordinamento.

Le Organizzazioni partecipano all'Assemblea in persona del loro legale rappresentante o di altro soggetto all'uopo delegato.

L'Assemblea elegge il Coordinatore. ~~tra tutti i rappresentanti dei soggetti componenti il Coordinamento.~~

L'Assemblea è convocata:

- a) *dalla U.O. Protezione Civile, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità,*
- b) ~~dal Coordinatore almeno due volte~~ *una volta* l'anno per l'approvazione del programma di attività e per la valutazione degli obiettivi conseguiti *a seguito degli indirizzi stabiliti dalla Provincia con il Comitato Operativo Provinciale,*
- c) *qualora almeno un terzo dei soggetti partecipanti al Coordinamento provinciale ne abbia fatta richiesta scritta e motivata al Coordinatore, questi ha l'obbligo di fissare la convocazione entro i successivi quindici giorni.*

~~E'~~ *L'Assemblea è* presieduta dallo stesso Coordinatore e, in caso di assenza sua e del suo ~~sostituto~~ *vice, da altra persona facente parte del Comitato Operativo all'uopo designata o in alternativa* dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

~~La convocazione può essere richiesta anche da almeno un terzo dei soggetti partecipanti al Coordinamento provinciale, con richiesta scritta e motivata al Coordinatore, che ha l'obbligo di fissare la convocazione entro i successivi quindici giorni.~~

L'Assemblea, in casi particolari, è presieduta dal Presidente o da persona da lui delegata con il supporto della U.O. Protezione Civile.

~~L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza (50% + 1) dei responsabili delle Associazioni partecipanti al Coordinamento, in seconda convocazione a prescindere dal numero dei responsabili delle Associazioni~~

L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento dei responsabili delle Organizzazioni partecipanti al Coordinamento rappresentanti i due terzi del totale ed in seconda convocazione, con l'intervento della metà del totale dei responsabili.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti (50% + 1).

Le deliberazioni assunte sono vincolanti per il Comitato Operativo e per il Coordinatore.

~~Le Organizzazioni possono farsi rappresentare in Assemblea dal rappresentante di un altro soggetto, mediante delega scritta; la delega vale per una sola riunione e nessun rappresentante può riceverne più di una.~~

Il responsabile di ciascuna Organizzazione può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta su carta intestata che ha validità per la singola riunione, da:

- a) altra persona afferente alla propria Organizzazione,*
- b) un rappresentante di altra Organizzazione.*

In entrambi i casi ogni delegato non può rappresentare più di un responsabile di Organizzazione (in sintesi non è prevista la delega multipla con unico atto).

*Nel caso in cui un responsabile di Organizzazione presenti più di una delega o una delega multipla stipulata con atto unico, colui che presiede l'Assemblea, sentito il delegato, stabilisce **quale tra le Organizzazioni di cui alla delega multipla intende rappresentare oltre la propria e comunque non più di una, la validità o meno della delega stessa dandone atto nel verbale di Assemblea.***

La convocazione all'Assemblea può essere fatta tramite e-mail, fax, posta ordinaria o altri sistemi che garantiscano comunque la ricezione dell'avviso e che **il quale** deve contenere, oltre alla data e luogo di convocazione, l'ordine del giorno dei lavori.

E' richiesta la maggioranza **(50% + 1) assoluta**, ovvero il voto favorevole della maggioranza dei **oggetti delle Organizzazioni** partecipanti al **Coordinamento provinciale all'Assemblea** per l'approvazione delle proposte di modifica del presente Disciplinare.

La funzione di supporto amministrativo è svolta dalla struttura ~~tecnica~~ **della U.O.** Protezione Civile della Provincia di Livorno.

Art. 12 Coordinatore

Il Coordinatore è eletto dall'Assemblea, in analogia e sinergia con quanto previsto presso il Coordinamento Operativo Regionale del Volontariato, tra i soggetti afferenti ai coordinamenti provinciali delle Organizzazioni facenti parte del Comitato Operativo Regionale del Volontariato (CORV).

Il Coordinatore è eletto con le modalità di cui al precedente art. 11 e dell'Allegato 1 (MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL COORDINATORE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO) che è parte integrante del Disciplinare.

Il Coordinatore rappresenta il Coordinamento provinciale nei rapporti con le Istituzioni, le *Associazioni Organizzazioni*, *la Consulta Regionale della Protezione Civile*, *il Comitato Operativo Regionale del Volontariato (CORV)* e con terzi; applica le decisioni del Comitato Operativo; convoca e presiede il Comitato Operativo e l'Assemblea, constatandone la regolarità di convocazione, lo svolgimento nonché *la* validità delle decisioni assunte; provvede all'esecuzione delle decisioni dei medesimi organi.

Emana provvedimenti verso le componenti del Coordinamento e applica le eventuali decisioni concordate con il Dirigente *e/o il* responsabile *della U.O.* Protezione Civile della Provincia di Livorno.

È il garante per il Coordinamento del rispetto, da parte di tutti i soggetti partecipanti, degli oneri ed obblighi previsti dal presente Disciplinare, della tenuta dei verbali dell'Assemblea e del Comitato operativo, nonché dell'uso dei locali, delle apparecchiature e dei materiali messi a disposizione dalla Provincia di Livorno per lo svolgimento delle attività.

Il Coordinatore, anche mediante il Comitato Operativo, accerta, tramite il S.A.R.T., che tutte le Associazioni aderenti al C.O.P.V., prima del loro impiego operativo, siano in regola con gli obblighi previsti dalla vigente normativa per le Organizzazioni operanti in ambito di Protezione Civile.

Organizza l'attività presso la/le sede/i assegnata/e dalla Provincia di Livorno per lo svolgimento delle attività ordinarie o convenzionate, nonché per garantire un ~~punto~~ **presidio** informativo ~~del~~ **per il** volontariato di protezione civile di tutto il territorio provinciale.

~~Il Coordinatore nomina tra i membri del Comitato un sostituto (Vice), che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.~~

Il Coordinatore, all'atto del suo insediamento, nomina un vice coordinatore, come persona di fiducia, che possa sostituirlo nelle sue funzioni in caso di motivata assenza e/o di impedimento; il vice coordinatore deve essere nominato fra le Associazioni non facenti parte del Comitato Operativo Regionale del Volontariato (CORV).

Il Coordinatore può delegare il Vice e/o altri componenti del Comitato operativo a rappresentarlo negli incontri ufficiali e non, ma non a sostituirlo nella sottoscrizione di atti, intese e convenzioni.

Il coordinatore dura in carica ~~due~~ **cinque** anni, può essere rieletto una sola volta poi non è rieleggibile se non dopo due anni dalla scadenza del suo mandato.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 comma 2 lettera c) del Regolamento regionale D.P.G.R. 1 dicembre 2004, n. 69/R, come modificato dal D.P.G.R. 12 settembre 2006, n. 44/R, il coordinatore provinciale del volontariato o suo delegato partecipa all'Unità di Crisi Provinciale, secondo le modalità stabilite nel Piano Provinciale di Protezione Civile.

Il coordinatore provinciale o il suo vice o altro membro del Comitato Operativo, allo scopo designato, in caso di evento e/o comunque in caso di attivazione della Sala Operativa Provinciale organizza ~~deve garantire la presenza presso la Funzione 4 – Volontariato e ne garantisce l'operatività~~, partecipa inoltre alle altre Funzioni, laddove la U.O. Protezione Civile riterrà opportuno la collaborazione del volontariato, garantisce inoltre idonee turnazioni in caso di prolungamento dell'emergenza.

Il coordinatore provinciale mensilmente predispone un servizio di reperibilità H24 per lo svolgimento di tutte le attività del Coordinamento anche mediante il suo vice o altro membro del Comitato operativo in caso di suo impedimento e del suo vice.

Art. 13 Comitato Operativo

Il Comitato Operativo cura la realizzazione del programma delle attività di protezione civile indicate dall'Assemblea ed in particolare svolge le funzioni di ~~coordinamento~~ **supporto operativo nella gestione delle risorse delle Associazioni aderenti** in caso di emergenza. Il Comitato, *sentita la U.O. Protezione Civile* stabilisce le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività suddette.

ATTUALE

Il Comitato operativo è composto dai rappresentanti:

- 1) dei coordinamenti provinciali delle associazioni facenti parte del Comitato operativo regionale del volontariato:
 - a) A.N.P.A.S.
 - b) Misericordie
 - c) C.R.I.
- 2) dei coordinamenti provinciali delle Organizzazioni a livello regionale:
 - a) FIR Cb
 - b) ARI
- 3) delle Organizzazioni rappresentative degli ambiti territoriali:
 - a) dei Comuni di Livorno, Collesalveti e Capraia Isola;
 - b) del Centro Intercomunale Colline marittime e bassa Val di Cecina;
 - c) Circondario della Val di Cornia;

d) Comuni dell'Isola di Elba.

Nuova Struttura

Il Comitato operativo è composto da 9 rappresentanti di cui:

- 1) *n.3 in rappresentanza dei coordinamenti provinciali delle Organizzazioni facenti parte del Comitato Operativo Regionale del Volontariato (CORV), uno dei quali coincide la figura di Coordinatore,*
- 2) *n. 1 Vice Coordinatore nominato fra le Organizzazioni non facenti parte del Comitato Operativo Regionale del Volontariato (CORV).*
- 3) *n.1 in rappresentanza della specializzazione radio-telecomunicazioni.*
- 4) *n.4 in rappresentanza delle Organizzazioni afferenti ai rispettivi Ambiti Territoriali:*
 - a) *dei Comuni di Livorno, Collesalveti e Capraia Isola;*
 - b) *del Centro Intercomunale Colline Marittime e Bassa Val di Cecina;*
 - c) *dei Comuni della Val di Cornia;*
 - d) *dei Comuni dell'Isola di Elba.*

I componenti del Comitato sono nominati dai vari Coordinamenti e dalle **Organizzazioni e/o** Organizzazioni di appartenenza **entro 10 giorni dalla nomina del Coordinatore**; i nominativi dovranno essere comunicati **dal Coordinatore** alla **U.O. Protezione Civile** Provincia di Livorno, che provvederà alla formalizzazione della loro nomina.

I rappresentanti delle Organizzazioni in rappresentanza degli ambiti territoriali, come sopra specificati, sono **nominati** ~~indicati~~ dalle **Organizzazioni**, aderenti al Coordinamento, con sede nell'ambito di riferimento, uno per ciascun ambito **entro 10 giorni dalla nomina del Coordinatore**.

Il Comitato operativo è presieduto dal Coordinatore; si riunisce per l'attività ordinaria almeno una volta ogni trimestre e, in via straordinaria, su iniziativa del Coordinatore e/o dalla U.O. Protezione Civile, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, previa convocazione anche telefonica.

Qualora si ravvisino tematiche di settore il Comitato Operativo può decidere di far partecipare alla riunione un rappresentante delle Organizzazioni che svolgono specifiche attività di specializzazione (Unità Cinofile, Soccorso in Mare e Gruppi

Speleologici ecc.) e che non sono rappresentate all'interno del Comitato Operativo (Comitato Operativo Integrato).

Le riunioni hanno validità in presenza *della U.O. Protezione Civile e* della maggioranza (50% + 1) *(ovvero 5 su 9 in caso di presenza di tutti i membri)* dei membri e non è ammessa la delega di partecipazione ad un altro componente del Comitato stesso; le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, a parità di voti, fa aggio il voto del Coordinatore. *Non ha diritto di voto il rappresentante la U.O. Protezione Civile ed eventuali Organizzazioni rientranti nelle condizioni del comma precedente (Comitato Operativo Integrato).*

Nel caso in cui un membro del Comitato Operativo non si presenti, senza motivata giustificazione a 3 (tre) convocazioni del Comitato stesso decadrà dal suo incarico e si dovrà provvedere alla sua immediata sostituzione.

Di ogni riunione del Comitato dovrà essere redatto il verbale che successivamente il Coordinatore o il suo vice o un membro del Comitato con funzioni di segretario provvederà ad inviare a tutte le Associazioni ed alla U.O. Protezione Civile.

Capo III

Attività operative e relativa organizzazione

Art. 14

Attività

Le attività del Coordinamento sono indicate nell'art. 4 del Protocollo di Intesa e si **esplicano tramite il Comitato Operativo, le stesse si** configurano sostanzialmente come attività a supporto delle competenze provinciali e del più complessivo sistema locale di protezione civile relativo alla Provincia di Livorno.

A questo fine sono favorite ed auspiccate le più ampie forme di collaborazione anche nel campo della pianificazione di protezione civile e nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi, attraverso la definizione di specifici accordi e convenzioni con tutti gli Enti interessati.

In particolare il Coordinamento esercita le seguenti attività operative:

- a. collabora con la Provincia nell'organizzazione delle attività di previsione e prevenzione, secondo le modalità previste dalla L.R. n. 67/2003 e relativi regolamenti attuativi;
- b. assicura un servizio di reperibilità H24 per lo svolgimento di tutte le attività ~~in~~ ~~parte~~ previste nel Piano di Protezione Civile, mediante un membro del Comitato operativo;
- c. organizza, ai fini dell'attivazione da parte della Provincia, la mobilitazione in forma coordinata delle risorse del volontariato, con sede nel territorio provinciale, ad integrazione delle forze presenti a livello locale, ove queste ultime non siano sufficienti, per numero o specializzazione, a fronteggiare eventi calamitosi in

- corso o previsti, riconducibili alla tipologia “locale” o “regionale” in base a quanto previsto dall’art. 6 della L.R. 67/2003; avendo cura di interessare volontari non impiegati in attività previste dai piani comunali o intercomunali di protezione civile o in attività del settore sanitario o antincendio boschivo o comunque convenzionate e secondo le modalità specificate nel presente atto;
- d. collabora, secondo le modalità previste dal Piano provinciale di Protezione civile e nel presente atto, alla gestione della Funzione di supporto n. 4 “Volontariato” e partecipa alle altre Funzioni, laddove la Provincia riterrà opportuno la collaborazione del volontariato;
 - e. partecipa su indicazione della Provincia e secondo quanto previsto nel presente atto, anche tramite propri delegati alle attività di emergenza di altri centri operativi locali;
 - f. collabora con la Provincia, in caso di attivazione dei benefici di legge, di cui al D.P.R. n. 194/2001 e D.G.R. n. 1163/2003 e D.G.R. n. 8142/2003 per le associazioni di volontariato, impiegate in attività di emergenza, per tutta l’attività amministrativa connessa;
 - g. collabora all’elaborazione dei piani locali di protezione civile in accordo con la Provincia;
 - h. collabora con la Provincia alla organizzazione di iniziative formative e di esercitazioni di protezione civile;
 - i. collabora con la Provincia alla organizzazione di iniziative relative alla informazione;
 - j. assicura, per tutte le attività sopraelencate, il coinvolgimento e l’informazione di tutte le associazioni di volontariato componenti il Coordinamento.

Art. 15

Organizzazione delle attività operative ordinarie

Le attività operative ordinarie (non in emergenza), *concordate con la U.O. Protezione Civile*, sono definite dal Comitato Operativo ed organizzate dal Coordinatore, con cadenza almeno trimestrale.

Copia del programma di attività è trasmesso preventivamente al Dirigente *e/o alla U.O.* provinciale responsabile della protezione civile, con le eventuali note sulle esigenze ordinarie e con i resoconti periodici trimestrali sulle attività svolte.

Il Comitato Operativo garantisce tramite i componenti un servizio di reperibilità h24 per lo svolgimento delle attività previste nel presente disciplinare *e nel Piano di Protezione Civile*.

Il prospetto della reperibilità dei membri del Comitato viene trasmesso mensilmente al Centro Situazioni provinciale.

In caso di emissione di ALLERTA METEO questa verrà inoltrata dalla U.O. Protezione Civile al Coordinatore o al suo vice il quale provvederà al successivo inoltro ai membri del Comitato Operativo e questi provvederanno all’inoltro alle Organizzazioni di riferimento.

Art. 16

Organizzazione delle attività operative in emergenza

Per assicurare una gestione efficace e sinergica, le attività operative in emergenza sono organizzate supportate dal Coordinamento Comitato operativo all'interno della Sala Operativa della Provincia, secondo specifiche procedure. La gestione delle attività può essere esercitata anche con l'ausilio delle sale operative delle diverse organizzazioni di volontariato aderenti e di delegati sul posto incaricati di raccordare le unità operative mobilitate, il tutto coordinato direttamente dal Comitato Operativo. L'eventuale inosservanza di quanto sopra comporterà una sanzione nei confronti della organizzazione inadempiente da parte del Coordinamento provinciale.

In caso di attivazione del Coordinamento Volontariato in emergenza il Comitato Operativo, su disposizione del Coordinatore:

1. *Coadiuverà l'U.O. Protezione Civile nell'apertura di una segreteria presso la quale saranno censite tutte le risorse (uomini, materiali e mezzi) messe in campo per fronteggiare l'emergenza, tramite la stessa segreteria saranno definite le priorità squadre di intervento delle Associazioni che sono disponibili sul posto o che hanno dato la loro disponibilità di intervento, su indicazione dal Comitato operativo di competenza.*
2. *provvederà a garantire presso la Sala Operativa Provinciale, curandone la turnazione:*
 - a) *la presenza presso la Funzione 4 – Volontariato,*
 - b) *la presenza presso la Funzione 7 – Telecomunicazioni - di personale afferente alle Associazioni FIR CB e/o ARI,*
 - c) *la presenza presso le altre Funzioni, laddove il Responsabile della S.O.P. riterrà opportuno la collaborazione del Volontariato,*
 - d) *la presenza presso le postazioni radio afferenti al Volontariato predisposte presso la Sala Radio della S.O.P. (CRI, Misericordie, ANPAS, FIR CB ed ARI).*

Art. 17

Attivazione

L'attivazione del Coordinamento e quindi le procedure operative di cui al presente Disciplinare si applicano in caso di eventi di rilevanza "locale" o "regionale" come stabilito dall'art. 6 della L.R. n. 67/2003.

L'attivazione sarà regolata dal decreto del Dirigente del Settore "Sistema regionale di protezione civile" della Regione Toscana n. 2128 del 20 maggio 2008 "Approvazione delle disposizioni operative per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione regionale alla attivazione del volontariato ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale n. 67/2003 e del DPGR n. 7/R/2006 e per gli adempimenti conseguenti." e comunque dalle disposizioni vigenti.

I presupposti per l'attivazione delle organizzazioni di volontariato e l'applicazione delle procedure operative di seguito indicate sono:

- la necessità da parte della Provincia di Livorno di fruire della collaborazione del volontariato per attività di:
 - a) previsione e monitoraggio degli eventi;

- b) supporto alle attività di competenza dei comuni;
 - c) collaborazione nel Coordinamento degli eventi di cui all'art. 1 della presente sezione, in particolar modo per l'ottimale gestione delle risorse umane e strumentali attivabili dalle Associazioni di volontariato della Provincia di Livorno;
 - d) collaborazione per la gestione, all'interno della Sala operativa provinciale delle Funzioni 4 "Volontariato" e/o di qualunque altra Funzione che la Provincia ritenga di attivare e a cui far collaborare il volontariato provinciale, secondo le specifiche del Piano Provinciale di Protezione Civile e dei relativi mansionari;
 - e) collaborazione nell'attività di superamento dell'emergenza anche a supporto degli altri enti locali;
 - f) collaborazione nelle attività di Centri operativi locali (COC e COI) o di Sale Operative Provinciali decentrate;
 - g) collaborazione negli adempimenti connessi all'impiego del volontariato di competenza dell'Amministrazione provinciale;
- la richiesta di volontari, da parte di uno o più enti locali e/o di centri intercomunali e/o dalla Regione in caso di attivazione della C.M.R.T., da impiegare nelle attività di emergenza connesse ad eventi di rilevanza locale o regionale;
 - la richiesta di volontari, da parte dei soggetti di cui all'art. 7 comma 2 della L.R. n. 67 del 2003 (Soggetti Concorrenti del Sistema Regionale di Protezione Civile), a supporto delle proprie attività in caso di emergenze di protezione civile come sopra indicato.

Art. 18

Procedure operative

Le procedure di cui alla presente sezione si applicano in caso di evento con rilevanza "locale" o "regionale" in base a quanto previsto dall'art. 6 della L.R. n. 67 del 29/12/2003.

Il Responsabile del Centro Situazioni e/o della *Sala Operativa Provinciale*: ~~Centro operativo provinciale~~:

- in uno dei casi sopra indicati, valuta la tipologia e la quantità delle risorse del volontariato provinciale da attivare e richiede all'ente che ne ha fatto richiesta di individuare un referente per la gestione delle risorse che saranno attivate;
- contatta telefonicamente *il Coordinatore o il suo vice* o il reperibile del Coordinamento per far presente la necessità delle risorse di cui all'art. 1, le modalità operative di impiego e il referente in loco a cui dovranno rapportarsi le Associazioni attivate;
- provvede agli adempimenti necessari per richiedere l'attivazione dei benefici di legge.

Il Coordinatore *o il suo vice* o il reperibile del Coordinamento:

- sulla base della richiesta del Responsabile del Centro Situazioni individua le Associazioni di volontariato da contattare per l'attivazione delle risorse necessarie secondo i seguenti criteri:

- a) iscrizione ~~all'Elenco nazionale (D.P.R. n. 194/2001 e art. 11 L. 225 del 24/02/1992) e/o~~ all'Elenco regionale delle Associazioni di volontariato di protezione civile;
 - b) vicinanza al luogo dove dovranno essere impiegate le risorse;
 - c) adeguatezza qualitativa e quantitativa delle risorse disponibili;
- contatta le Associazioni individuate per verificare l'effettiva disponibilità delle risorse necessarie e per comunicare le modalità operative concordate con il Responsabile provinciale e il nominativo del referente in loco al quale le Associazioni dovranno far riferimento;
 - comunica al Centro Situazioni o alla **Sala Operativa Provinciale** ~~Centro operativo provinciale~~ l'invio delle risorse necessarie;
- Il Reperibile del ~~Coordinamento~~ **Comitato operativo**, direttamente o tramite un proprio delegato, garantisce la presenza sul posto e la funzione di raccordo con la Sala Operativa Provinciale qualora ciò fosse ritenuto necessario dal Responsabile provinciale.

Nell'individuazione delle Associazioni da attivare, il Reperibile del Coordinamento, in collaborazione con **la Sala Operativa Provinciale**, ~~il Centro operativo provinciale~~, verifica che le risorse da attivare non siano impiegate in attività previste dai piani comunali o intercomunali di protezione civile o in attività legate al settore sanitario o antincendio boschivo o comunque convenzionate con amministrazioni comunali.

Art. 19

Gestione delle risorse

Le risorse del volontariato attivate sono gestite dall'ente o struttura, che ne ha fatto richiesta, il quale provvede ~~a compilare un registro con l'elenco~~ **alla registrazione** dei volontari e dei mezzi impiegati.

Le Associazioni attivate si attengono alle indicazioni operative del referente comunicato dall'ente che ha fatto la richiesta al Centro operativo provinciale al momento della richiesta di attivazione delle risorse.

Il reperibile del ~~Coordinamento~~ **Comitato operativo**:

- coadiuva se necessario l'ente che gestisce le risorse attivate;
- comunica alla **Sala Operativa Provinciale** ~~Centro operativo provinciale~~ ogni evoluzione significativa della situazione in seguito all'impiego delle risorse, il termine dell'utilizzo delle stesse e ogni eventuale problematica ad esse legata (danni a persone, attrezzature o mezzi, difficoltà operative);
- provvede a compilare i seguenti registri contenenti:
 - o registro dei volontari attivati e impegnati: dati anagrafici, Associazione di appartenenza degli stessi, attività svolta con indicazione della data e ora di inizio e di fine dell'attività stessa (controfirmata dal volontario), eventuali problematiche legate all'impiego, necessità di attestato di presenza per assenza da lavoro;
 - o registro dei materiali e mezzi con specificato la tipologia dei materiali e dei mezzi utilizzati, la proprietà, gli eventuali danni e le problematiche relative all'utilizzo.

Art. 20

Termine dell'utilizzo delle risorse

Non appena l'ente che gestisce in loco le risorse attivate comunica il termine dell'emergenza o comunque della necessità di utilizzo delle risorse attivate, le Associazioni impiegate lo comunicano al Reperibile del ~~Coordinamento~~ **Comitato operativo** (se non presente sul posto direttamente o tramite un proprio delegato) che ne da immediata notizia al Centro situazioni o alla **Sala Operativa Provinciale** ~~Centro operativo provinciale~~.

Art. 21

Collaborazione all'interno di Centri operativi

Il Volontariato provinciale potrà essere chiamato a partecipare nelle sedi operative di gestione delle emergenze.

All'interno delle sedi suddette il volontariato potrà:

- collaborare alle funzioni di supporto previste dal metodo "Augustus" in base a quanto stabilito all'interno dei piani di emergenza relativi alla struttura attivata;
- collaborare nel monitoraggio degli eventi in corso;
- collaborare organizzare e garantire il flusso di comunicazione fra centri operativi diversi.

La Provincia di Livorno provvederà ad organizzare opportune iniziative formative per il volontariato per la collaborazione all'interno dei centri operativi. I volontari che parteciperanno o hanno partecipato a tali iniziative saranno iscritti ad apposito elenco provinciale.

I volontari iscritti all'elenco suddetto saranno i primi ad essere contattati per la collaborazione all'interno di centri operativi, fermi restando i criteri di attivazione previsti.

Art. 22

Benefici di legge

Ai fini dell'applicazione dei benefici di legge, questi si intendono concessi in caso di richiesta da parte degli comuni e/o dei centri intercomunali o della provincia e di conseguente comunicazione favorevole da parte della Regione Toscana e/o del Dipartimento di Protezione Civile, in conformità delle disposizioni in vigore **(art. 25 e seguenti della DGR n. 699 del 26.08.2013)**. Il Coordinamento supporta il ~~Centro operativo provinciale~~ **la Sala Operativa Provinciale** e l'ente che ha fatto richiesta di attivazione delle risorse negli adempimenti conseguenti.

La procedura è fissata dalle disposizioni operative **previste dalla DGR n. 699 del 26.08.2013** ~~approvate con decreto del Dirigente della Regione Toscana n. 2128 del 20 maggio 2008~~ e/o comunque vigenti.

Art. 23

Norma transitoria

La Provincia di Livorno provvede alla prima convocazione dell'Assemblea ed alla verifica dei requisiti di partecipazione delle organizzazioni di volontariato.

In prima applicazione il presente accordo avrà durata fino al _____
Livorno, _____

Allegato 1)

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL COORDINATORE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Di seguito sono riportate le modalità per l'elezione del Coordinatore del Volontariato di Protezione Civile:

1. A seguito della costituzione dell'Assemblea, presieduta per l'occasione dall'Assessore alla Protezione Civile, coadiuvato dalla U.O. Protezione Civile,

cioè dopo che tutte le Associazioni e/o Organizzazioni (di seguito chiamate "Associazioni") che hanno fatto espressa adesione scritta tramite la firma del Protocollo di intesa e contestualmente di accettazione del Disciplinare, ogni singola associazione e/o più associazioni propongono all'Assemblea il nominativo per ricoprire la carica di Coordinatore.

2. I designati dall'Assemblea dovranno, se presenti, accettare tale nomina, e, se assenti aver preventivamente sottoscritto l'accettazione della loro candidatura. Qualsiasi forma di accettazione alla candidatura sarà riportata e/o allegata al verbale.
3. Verrà così creata la lista dei candidati per ricoprire il ruolo di Coordinatore.
4. Prima di iniziare la votazione, l'Assemblea dovrà indicare tre rappresentanti delle associazioni che faranno parte della Commissione Elettorale la quale dovrà garantire la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio. Alla Commissione Elettorale non possono partecipare i candidati all'elezione. La funzione di Presidente della Commissione Elettorale sarà svolta dalla U.O. Protezione Civile.
5. Si procederà di seguito ad effettuare una votazione a scrutinio segreto dove ogni singola associazione sarà espressione di un solo voto.
6. Ciascun responsabile di associazione potrà autorizzare, con delega scritta, altro soggetto a sottoscrivere il Protocollo di Intesa ed a partecipare alla elezione del Coordinatore con le modalità di delega previste dall'art. 11 del Disciplinare.
7. Si procederà alla votazione.
8. Si proseguirà subito dopo allo spoglio del voto.
9. La Commissione Elettorale enuncia all'Assemblea i risultati delle votazioni.
10. Il candidato che avrà ricevuto più consensi sarà nominato dall'Assemblea a ricoprire il ruolo di Coordinatore del Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Livorno così come dettagliato nel Disciplinare.
11. Dopo l'avvenuta elezione del Coordinatore, lo stesso presiederà l'Assemblea e procederà alla nomina del suo Vice.
12. Di seguito procederà per la composizione del Comitato Operativo con i tempi ed i modi previsto dal Disciplinare.
13. Le funzioni di Segreteria e la verbalizzazione della riunione svolta sarà curata da personale della U.O. Protezione Civile della Provincia di Livorno.